

REPERTORIO N. 24.289

RACCOLTA N. 13.351

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di giugno alle ore undici e minuti zero.

Avanti a me dott. Fabio Gaspare Pantè, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, è comparso il signor:

Lorenzo Montagna, nato ad Vittorio Veneto (TV) il 20 marzo 1958, domiciliato per la carica ove appresso, della cui identità personale, io notaio, sono certo, il quale agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

“BETA RENEWABLES S.P.A.”

in forma abbreviata la **“Società”** o **“Beta Renewables”**, con sede legale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, con capitale sociale di Euro 10.549.500, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria AL - 237819, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02232720066, il cui capitale sociale è composto da 10.549.500 azioni di valore nominale pari ad Euro 1 suddivise nelle seguenti categorie: (i) n. 7.125.000 azione di categoria A possedute da Biochemtex S.p.A., a sua volta soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di M&G Finanziaria S.p.A.; (ii) n. 2.375.000 azione di categorie B possedute da TPG Esch S.a.r.l. e (iii) n. 1.049.500 azioni di categoria C possedute da Novozymes A/S, mi chiede di redigere il presente pubblico verbale e di far constare della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, qui riunitosi per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

I. deliberazione, ai sensi dell'art. 152 della Legge Fallimentare, della modifica della piano concordatario e della correlata domanda di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e 161 della Legge Fallimentare, al fine di ricondurlo alla continuità di cui all'art. 186bis Legge Fallimentare;

II. approvazione, ai sensi degli artt. 161, comma 4, e 152 della Legge Fallimentare, della modifica della proposta di concordato preventivo ex artt. 160 e ss. della Legge Fallimentare, nonché del modifica del piano e della documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3, della Legge Fallimentare;

III. conferimento dei poteri occorrenti per:

- la predisposizione, la sottoscrizione ed il deposito, avanti il Tribunale competente, della modifica di proposta di concordato preventivo, anche ai sensi degli artt. 160 e ss. Legge Fallimentare, nonché della modifica del piano e della documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3 della Legge Fallimentare;

- la gestione della procedura di concordato preventivo, per il compimento degli atti necessari al suo positivo esito e per la gestione dei rapporti con gli Organi della Procedura;

IV. varie ed eventuali.

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che la riunione del Consiglio di Amministrazione si svolge come segue.

Assume la presidenza della riunione il comparente, nella sua predetta veste, ai sensi di legge e di statuto, il quale comunica, constata e dà atto che:

1) assistono, oltre al Presidente:

- l'Amministratore Delegato: Dario Giordano, audio collegato;
- i Consiglieri: Stefano Coato, Cecile Bourland e Roberto Colussi (audio collegati), Marco Antonini, Aldo Bellet e Tina Sejersgård Fano (presenti fisicamente);
- tutti i Sindaci e precisamente Dante Davio (Presidente), ed in audio collegamento Edoardo Mistretta (sindaco effettivo) ed Ugo Cannavale (sindaco effettivo);

2) la presente riunione, per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, è regolarmente costituita in forma totalitaria; nessuno dei presenti si oppone al presente consesso né alla trattazione di alcuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti edotti e preparati sulla trattazione degli stessi e sulla assunzione delle opportune decisioni;

3) Il Presidente riassume ai presenti gli accadimenti, successivi al 16 ottobre 2017, data del deposito del ricorso ex art. 161, comma 6 della Legge Fallimentare e, a tal fine, ricorda che:

(a) con decreto del 24 ottobre 2017, depositato in Cancelleria in data 25 ottobre 2017, il Tribunale di Alessandria ha:

- concesso termine di 120 giorni, ex art. 161, comma 6 della Legge Fallimentare per il deposito del piano e della proposta di concordato, nonché della documentazione prevista del medesimo art. 161, commi 2 e 3 della Legge Fallimentare;
- nominato Commissari Giudiziali i Signori dott. Piero Canevelli, dott. Claudio Ferrario e dott. Silvano Cremonesi;
- disposto, per Beta Renewables, termini per il deposito di documentazione e memorie informative;
- disposto che Beta Renewables, con cadenza quindicinale, provveda al deposito di *"(...) una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano (...)"*;

- (b) in ottemperanza a quanto richiesto dal Tribunale ed in ossequio al disposto di cui all'art. 161, comma 8 della Legge Fallimentare, la Società, ha (i) regolarmente e tempestivamente provveduto al deposito delle spese di giustizia; e (ii) depositato le memorie informative periodiche;
- (c) in data 22 febbraio 2018, la Società ha depositato apposita istanza ai sensi dell'art. 161, comma 6 della Legge Fallimentare, al fine di chiedere al Tribunale la concessione di una proroga del termine concesso e scadente in data 23 febbraio 2018, sussistendone giustificati motivi;
- (d) con provvedimento reso in data 7 marzo 2018, il Tribunale ha concesso la detta proroga di ulteriori 60 giorni dallo scadere del termine originario, per il deposito della documentazione prescritta dall'art. 161, commi 2 e 3 della Legge Fallimentare;
- (e) in conformità all'art. 161, comma 3, legge fall. e con la memoria del 23 aprile 2018, la Società ha depositato il Piano e la Proposta di Concordato, qualificato in termini liquidatori e recante l'analitica descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento, il cui contenuto i presenti ben conoscono, avendolo esaminato, discusso e approvato alla riunione del 23 aprile 2018;
- (f) ai sensi dell'art. 161, comma 3, legge fall., il Piano e la Proposta sono stati accompagnati dalla relazione dei professionisti di cui all'art. 161 legge fall., dott. Alessandro Solidoro e dott. Carlo Pagliughi (professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, terzo comma, lettera d) legge fall.), entrambi con studio in Milano, rispettivamente in via Borgogna n. 3 e in P.za della Repubblica n. 30;
- (g) con provvedimento reso il 7 maggio 2018 e comunicato a mezzo posta elettronica certificata in pari data ("**Decreto**"), l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, dopo aver esaminato la Proposta di Concordato ed il Piano di Concordato, ha concesso alla Società, ai sensi dell'art. 162, comma 1, l. fall., *"un termine di giorni 15 per fornire chiarimenti sulla qualificazione giuridica del piano, sulle condizioni apposte all'Offerta Versalis e sull'impegno assunto da Marco Ghisolfi"*. Termine che è stato successivamente prorogato di altri quindici giorni, su istanza della Società;
- (h) la Società si è prontamente attivata per fornire al tribunale quanto richiesto e, con riguardo all'Impegno Ghisolfi, ha ottenuto, a garanzia del corretto ed integrale adempimento dell'Impegno medesimo, il rilascio in suo favore, da parte di Banca Passadore S.p.A., di una fideiussione bancaria a prima richiesta di pari importo; mentre, per quanto concerne l'Offerta Versalis, con comunicazione in data 18 maggio 2018, Versalis S.p.A. ha rinunciato alla c.d. "Condizione Antitrust";
- (i) con riguardo alla qualificazione giuridica del concordato come liquidatoria, il presidente ricorda che la Società, con la proposta e il Piano depositati in data 23 aprile 2018, ha optato per una qualificazione liquidatoria della stessa, nell'interesse primario dei propri creditori, ritenendo di poter valorizzare elementi aziendalistici e concorrenti elementi legali. Tutto ciò anche considerando che

l'“azienda” che proseguirà in capo a Versalis od altro aggiudicatario non è la stessa “azienda” che oggi fa capo alla Società ma un diverso aggregato rinveniente dalla sommatoria di una pluralità di elementi atomistici ceduti anche dalle altre tre società del Perimetro Bio e solo per l'effetto di questa aggregazione sarà rimessa in effettivo esercizio, senza che vi sia traslazione di rischio di impresa in capo ad alcun creditore e con identificazione della forma di loro pagamento con elementi monetari che non sono riconducibili alla continuità aziendale;

(j) ferme le sopra richiamate considerazioni che, nel perseguimento del primario interesse della tutela dei creditori, hanno indotto la Società a qualificare la proposta di concordato come liquidatoria, la Società ha preso atto che il Tribunale di Alessandria ritiene comunque che sussistano, nel caso di specie, i requisiti per riqualificare il piano e la proposta di concordato come “in continuità” ex art. 186bis l. fall., valorizzando l'elemento dell'oggettiva prosecuzione dell'attività aziendale;

(k) per tale ragione la Società ha predisposto, con l'aiuto dei propri advisor, la “*memoria di chiarimenti ex art. 162, comma 1 L. Fall. e contestuale modifica del piano e della proposta di concordato preventivo*”, nonché la documentazione alla stessa allegata e, in particolare, il piano concordatario e una situazione patrimoniale della Società aggiornata al 31 marzo 2018 (la “**Memoria**”). La Memoria, unitamente agli allegati alla stessa, è stata distribuita ai presenti;

(l) contestualmente, la Società ha incaricato il dott. Alessandro Solidoro e il dott. Carlo Pagliughi (professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, terzo comma, lettera d) legge fall.), entrambi con studio in Milano, rispettivamente in via Borgogna n. 3 e in P.za della Repubblica n. 30 - che già avevano redatto la relazione attestativa depositata con la proposta in data 24 aprile 2018, di predisporre la nuova relazione prevista dall'art. 161, comma 3 Legge Fallimentare, che attesti, oltre alla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario, anche che la prosecuzione dell'attività di impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, ai sensi dell'art. 186bis Legge Fallimentare, comma 2, lettera b);

4) Il Presidente, quindi, illustra ai presenti il contenuto della Memoria, del piano e della correlata proposta di concordato che – confermando il contenuto della proposta già formulata ai creditori in data 23 aprile 2018 e sulla base degli stessi elementi sui quali la proposta e il Piano si fondavano e si fondano, garantisce la soddisfazione delle relative ragioni creditorie nei seguenti termini:

- a. il pagamento integrale degli oneri di ristrutturazione;
- b. il pagamento integrale, in base alla scadenza degli stessi (cfr. Piano di Cassa marzo 2018 – luglio 2018), dei debiti previsti per il mantenimento del Ramo Beta fino alla cessione del medesimo a Versalis o altro soggetto che ne risulterà aggiudicatario all'esito dell'asta competitiva ex art. 163-bis legge fall.;

- c. il pagamento integrale dei crediti prededucibili, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- d. il pagamento integrale dei crediti di lavoro e dei relativi interessi, in parte mediante previsione di accollo da parte dell'aggiudicatario del Ramo Beta e, in altra parte, direttamente, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- e. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali, diversi da quelli di cui al precedente punto c. ed anche di natura erariale e previdenziale, e dei relativi interessi, entro 3 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- f. la suddivisione degli altri creditori in 2 (due) classi, di cui 1 (una) classe con diritto di voto:
 - **Classe 1, con diritto di voto**, composta dai creditori chirografari (diversi dai Creditori Postergati, come *infra* definiti), con pagamento delle relative pretese nella percentuale minima garantita del 20% (venti per cento) entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, con possibilità di suo incremento sino alla percentuale massima non garantita del 100% (cento per cento), salva autorizzazione a riparti anticipati;
 - **Classe 2, figurativa e non votante**, composta da Biochemtex S.p.A., M&G Finanziaria S.p.A. e Mossi & Ghisolfi S.p.A. (i “**Creditori Postergati**”), la cui soddisfazione avverrà a condizione della preventiva integrale soddisfazione dei creditori di Classe 1, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati e mediante ogni eventuale eccedenza disponibile residua.

Segue ampio dibattito, al termine del quale, il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto comunicato dal Presidente e condividendo quanto dal Presidente proposto, con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera all'unanimità

– I –

- di approvare e di depositare, avanti il competente Tribunale di Alessandria, la Memoria recante la modifica della proposta di concordato preventivo, finalizzata a recepire la riqualificazione esguita “con continuità aziendale” ex art. 186*bis* Legge Fallimentare, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3 della Legge Fallimentare, avente contenuto conforme a quanto illustrato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

– II –

- di conferire, in via disgiunta tra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione Lorenzo Montagna ed al Consigliere Delegato Dario Giordano, che accettano, l'incarico, con i più ampi poteri

e con le più ampie facoltà, di:

- (a) predisporre, sottoscrivere e depositare la Memoria modificativa della proposta di concordato preventivo, il relativo piano e l'ulteriore documentazione prevista dagli artt. 161 e ss. della Legge Fallimentare;
- (b) rappresentare la Società nei rapporti con il Tribunale e con gli Organi della Procedura, dalla fase di ammissione e sino alla omologazione del concordato preventivo, conferendogli a tal fine i necessari poteri per la gestione dell'incipiende procedura concorsuale e per il compimento di tutti gli atti necessari al suo positivo esito.

- III -

- di dare atto che il presente verbale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 161 e 152 della Legge Fallimentare e dell'articolo 2436 c.c., dovrà essere depositato presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese con le modalità indicate dall'art. 152 della Legge Fallimentare.

Essendosi così esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore undici e venti.

Il presente atto,
scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in parte a mano da me notaio, è stato da me letto, al comparente che lo ha approvato e sottoscritto alle ore undici e venti.

Occupi di tre fogli

di carta, cinque intere facciate e parte della presente sesta.

F.to LORENZO MONTAGNA

FABIO GASPAR E PANTE'

* * * * *

Copia realizzata col sistema elettronico conforme all'originale conservato fra i miei atti.

Consta di sei facciate.

Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme.

Milano,